

**NOTA INFORMATIVA N. 11/2020**

– Sommario –

- 1) *La normativa emergenziale relativa al periodo natalizio*
- 2) *Il Consiglio di Stato “boccia” il nuovo schema-tipo di contratto di programma predisposto dall’ENAC*
- 3) *Variante Covid-19 - Blocco voli da/per Gran Bretagna*
- 4) *I cd. voli “covid-free” per la ripresa del traffico aereo*
- 5) *Webinar Demetra - Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi economica: prospettive e rimedi*

\* \* \* \* \*

**1) Le norme anti Covid varate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19 in occasione delle festività natalizie rivelano la scelta per una linea dura anticontagio.**

Il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*

Anzitutto, l’art. 1, comma 1, interviene in materia di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, estendendone il limite massimo, ovvero elevandolo da trenta a cinquanta giorni.

Nel perseguimento di una generale finalità di contenimento e limitazione delle occasioni di diffusione del contagio, nel periodo temporale correlato alle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzato, in condizioni di normalità, da significativi spostamenti di persone sul territorio nazionale, detta una normativa specifica in materia.

In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in

un'ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccezionali.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Il DPCM 3 dicembre 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*, si applica dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo le diverse previsioni per singole misure.

L'art. 1 co. 3, prevede che dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Al comma 4 si fa espresso rinvio ai divieti di spostamento di cui al decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158.

Resta ferma la possibilità di adottare, con ordinanza del Ministro della salute, ulteriori misure di contenimento del contagio, efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, soggetta ad aggiornamento con nuova classificazione in caso di permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, secondo il modello della distinzione in aree illustrato nel DPCM 3 novembre.

In particolare, da evidenziare le modifiche apportate riguardo alla regolamentazione degli ingressi in Italia dall'estero.

Difatti, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20,

occorrerà presentare al vettore e agli organi preposti ai controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. La mancata presentazione di tale attestazione comporterà, fra l'altro, l'applicazione dell'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. Fino al 9 dicembre 2020, continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale. Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli espressamente indicati (esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; comprovata e stabile relazione affettiva ... art. 6, co. 1), provenendo dagli stessi Paesi dell'elenco C.

Parimenti, l'obbligo della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1, abbiano soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 in uno o più giorni compresi nell'arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

Sono vietati gli spostamenti da/per i Paesi non espressamente inseriti in altro elenco, se non per motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro al domicilio/residenza, relazione affettiva comprovata e stabile, ma con obbligo di isolamento fiduciario (cfr [prospetto](#)).

Degna di nota è, altresì, l'introduzione, all'art. 8, comma 7, lett. p), di una nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i voli "COVID-tested", di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020 s.m.i.

Per completezza, si segnala altresì, l'Ordinanza, contingibile ed urgente, n. 64 del 10 dicembre 2020 recante *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, adottata dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con efficacia dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 compreso, oltre ad ulteriori previsioni di distanziamento interpersonale al fine di limitare le occasioni di assembramento, detta misure di contenimento applicabili ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio della Regione a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, per ragioni connesse alle festività natalizie.

I soggetti interessati dal provvedimento, ad esclusione dei pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro, sono tenuti a registrarsi sulla specifica piattaforma

www.siciliacoronavirus.it al fine di comunicare dell'avvenuta sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l'arrivo in Sicilia.

Qualora non sia stato possibile sottoporsi precedentemente al tampone molecolare, è previsto che al momento dell'arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto si rechi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico oppure presso un laboratorio autorizzato per sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese.

Ove, il soggetto interessato non intenda seguire le precedenti procedure, appena fatto rientro in Sicilia ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di dare comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Asp di pertinenza.

Il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) introduce misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.

Il provvedimento, nel fare salve e disposizioni di cui al d.l. 158/20 ed al DPCM 3 dicembre consente, altresì, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Di seguito il testo dei provvedimenti:

[decreto-legge-158-2020.pdf](#)

[dpcm\\_20201203.pdf](#)

[dpcm\\_20201203\\_allegati.pdf](#)

[decreto-legge-172-2020.pdf](#)

[ordinanza 64 2020 Regione Sicilia.pdf](#)

**2) Il parere del Consiglio di Stato sulla illegittimità della clausola di rinuncia al contenzioso introdotta dall'ENAC nel nuovo schema-tipo di contratto di programma**

Con Deliberazione n. 20/2018 del 2 ottobre 2018, l'ENAC ha approvato il nuovo schema-tipo di contratto di programma, così superando la precedente versione adottata con delibera dell'ENAC del 25 gennaio 2018, n. 4.

In particolare, nel nuovo schema-tipo di contratto di programma era stato inserito l'art. 19, rubricato "Rinuncia al contenzioso", secondo cui *"1. La società, con la sottoscrizione del presente contratto, vista la continuità del presente contratto con gli obblighi precedentemente vigenti in materia di concessione e/o di contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi allo stesso ovvero alla concessione, nonché alle azioni proposte nei giudizi pendenti relative al quadro normativo e regolamentare in applicazione del quale le parti hanno proceduto all'elaborazione del presente contratto e dei relativi allegati. 2. Entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto, le Parti, nel caso di giudizio pendente, si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito e a darne contestuale informazione all'ENAC"*.

Diverse società di gestione aeroportuale hanno impugnato, con appositi ricorsi al Capo dello Stato, il predetto provvedimento, con specifico riferimento alla clausola in parola contenuta nel nuovo testo negoziale in quanto ritenuta illegittima sotto plurimi profili.

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere il proprio parere con precipuo riferimento alla legittimità della clausola, dopo una ricostruzione della normativa di riferimento, con analisi delle competenze attribuite *ex lege* in materia all'ENAC e al CIPE - a cui viene riconosciuta una "persistente competenza" pur dopo la costituzione dell'ART - ha ritenuto che la previsione contestata *"investe non solo le pattuizioni e le connesse obbligazioni scaturenti dal contratto di programma, ma anche quelle derivanti dal rapporto concessorio nel suo complesso (rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o al medesimo Contratto e a quelli precedentemente stipulati)"* e che, per tale ragione, la stessa *"ecceda i limiti fisiologici entro i quali la rinuncia può dirsi legittima"*.

Secondo il Supremo Consesso la previsione di rinuncia al contenzioso mal si concilia nel caso delle gestioni aeroportuali in quanto *"In base agli atti disponibili e alla luce delle argomentazioni svolte negli scritti di parte, nessuna condizione di grave crisi economico-finanziaria, con ricadute dirette sui fondi pubblici, risulta invero sussistente nel campo, proprio della presente controversia, della gestione e delle concessioni aeroportuali e della gestione e sviluppo dei servizi aeroportuali assicurati agli utenti"*.

In conclusione, il Collegio, pur *“consapevole della complessità e della delicatezza dell’equilibrio (sia nel rapporto sinallagmatico bilaterale con il partner privato, sia in relazione al più ampio interesse generale sotteso alla qualità del servizio pubblico erogato) raggiunto nel testo conclusivo del contratto di programma elaborato dall’ENAC, equilibrio nel quale la clausola di rinuncia alle liti, qui oggetto di controversia, riveste un significato sicuramente rilevante”* ha ritenuto fondato il ricorso con annullamento dell’atto relativamente alla clausola contestata in quanto *“siffatta previsione, pena la violazione del principio desumibile dall’art. 24 della Costituzione, richiede obiettivamente di essere meglio calibrata e più appropriatamente riformulata”*.

Alla luce del favorevole parere reso per i gestori aeroportuali, l’ENAC sarà chiamata ad espungere detta clausola e/o, comunque, a riformularla in accordo con le società di gestione.

Di seguito, il testo del parere:

[Parere CDS clausola rinuncia al contenzioso.pdf](#)

### **3) L’individuazione di una nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2 in Gran Bretagna ha condotto al blocco dei collegamenti aerei da parte di oltre 40 Paesi nel mondo.**

In Italia, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”*, nel lasciare ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, con effetti a partire dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, stabilisce che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

In particolare, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti all’ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

In applicazione della richiamata Ordinanza, l’ENAC ha emesso un Notam (Notice to Airmen) con cui dispone l’interdizione del traffico aereo dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), con esclusione dei voli cargo e i voli di emergenza sanitaria, invitando i passeggeri con voli

prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea al fine di evitare disservizi.

Con ordinanza dell'ultim'ora, in fase di pubblicazione, il Governo ha autorizzato il rimpatrio degli italiani bloccati in Inghilterra, limitatamente ai cittadini residenti in Italia ed a chi ha motivo di necessità e urgenza, stabilendo che i connazionali dovranno sottoporsi ad un doppio tampone, prima della partenza e all'arrivo, con quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta atterrati sul territorio nazionale, mentre nessuna restrizione è stata prevista per la circolazione delle merci.

Di seguito, il testo del provvedimento:

[Ordinanza\\_Ministro\\_salute\\_20\\_dicembre\\_2020.pdf](#)

**4) E'atterrato il 9 dicembre scorso a Roma Fiumicino il primo volo dagli Stati Uniti "Covid tested", i cui passeggeri hanno eseguito il tampone obbligatorio prima della partenza, nell'ottica di un programma transatlantico di screening primo nel suo genere che permetterà l'ingresso nel nostro Paese senza obbligo di quarantena all'arrivo per aprire la strada a un cielo sicuro e libero dalla pandemia.**

Il cd. *"modello lazio per i voli covid free da Fiumicino"* individua la prima sperimentazione in Europa, per mettere in sicurezza il trasporto aereo e permettere una ripresa del settore, creando un "corridoio pulito" tra Italia e Stati Uniti, con estensione, poi, agli scali tedeschi di Monaco e Francoforte.

L'operazione è stata autorizzata con ordinanza del ministro della Salute del 23 novembre, d'intesa con i ministri dei Trasporti e degli Esteri ed è in fase di sperimentazione fino al 15 febbraio 2021, salvo proroghe.

La fase sperimentale avrà lo scopo di valutare l'efficacia e la funzionalità della nuova modalità di viaggio, con l'obiettivo di renderla più ampiamente disponibile in vista della prossima stagione estiva 2021.

In particolare, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020 introduce i cd. voli «Covid-tested», ovvero quei i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri e' consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 4 ore precedenti all'imbarco. In via sperimentale, alle

persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dal DPCM 3 novembre 2020.

Le persone in partenza sui voli «Covid-tested», sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il risultato negativo del test eseguito. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», nonché dall'aeroporto di Atlanta «Hartsfield-Jackson» sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci».

I voli «Covid-tested» a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che, laddove opportuno, potrà autorizzare voli «Covid-tested» di ritorno verso gli aeroporti indicati.

Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, e' previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

In definitiva, l'innovativa procedura prevede che i passeggeri dei voli Covid tested, in arrivo da determinati aeroporti americani non siano soggetti all'obbligo di quarantena fiduciaria in Italia grazie ad almeno un test molecolare o antigenico effettuato non più di 48 ore prima dell'imbarco e ad un ulteriore test ripetuto allo sbarco a Fiumicino, per maggiore sicurezza.

La sperimentazione, che vede l'Italia primo Paese tra quelli europei ad attivare questo screening, si avvantaggerà della esperienza già acquisita con successo a Fiumicino sui voli Covid-tested Roma-Milano operativi dal 16 settembre, nonché delle strutture di testing rapido già operative presso lo scalo con il supporto della Regione Lazio.

Da metà agosto, infatti, è attivo nell'area 'arrivi' del Terminal 3 di Fiumicino un centro di testing rapido, con risultato in meno di 30 minuti, nonché un 'drive-in', operativo 24 ore su 24.

Di seguito, il testo dell'ordinanza:

[Ordinanza MIN SALUTE 23112020.pdf](#)



**5) Si è tenuto l'11 dicembre scorso, da remoto, il workshop dal titolo *"Il settore del trasporto aereo nell'attuale crisi economica: prospettive e rimedi"* organizzato dal Centro Studi Demetra, in collaborazione con SiPoTra e con il patrocinio di Assaeroporti.**

In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, quest'anno, il consueto corso di formazione giuridico amministrativa, appuntamento atteso dagli operatori del trasporto aereo, sponsorizzato da Save SpA, non ha potuto aver luogo in ragione delle limitazioni imposte agli eventi in presenza.

In luogo del consueto appuntamento, il Centro Studi Demetra in collaborazione con SiPoTra e con il patrocinio di Assaeroporti ha organizzato un webinar cui hanno partecipato il prof. Mario Sebastiani, (Presidente di SiPoTra), Alessio Quaranta (Direttore Generale ENAC), Lupo Rattazzi (Neos), Olivier Jankovec (Direttore generale di ACI-Europe), Vito Mangano (Direttore generale di Assohandlers), Valentina Lener (Direttore generale di Assaeroporti), Antonio Scino (Capo Dipartimento del CIPE), Francesco Munari (Università di Genova e SiPoTra), Pierluigi Di Palma (Centro Studi Demetra), Paola De Micheli (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Nicola Zaccheo (Presidente ART), divenuto l'occasione per dar vita ad un confronto sulla crisi che il trasporto aereo sta vivendo a causa dell'emergenza economico-sanitaria che rischia di tramortire un settore strategico sul cui sviluppo hanno investito nel tempo i suoi tanti stakeholder, industriali, sociali ed istituzionali.

Secondo il presidente del Centro Studi, Avv. Pierluigi Di Palma, *"quello del processo di liberalizzazione dei cieli è un processo politico-economico che, negli ultimi decenni, ha fortemente incrementato la mobilità dei passeggeri a cui è riconosciuta assoluta centralità nella filiera così favorendo, in sicurezza, lo sviluppo del settore aereo e dei servizi collegati, con ricadute occupazionali qualificate e, numericamente, di grande importanza per l'economia territoriale circostante gli scali aeroportuali realmente attrattivi di traffico, nonché per le industrie aerospaziali"*.

Nella relazione introduttiva l'Avv. Di Palma afferma che *"in Europa la concreta accelerazione del processo di liberalizzazione del trasporto aereo -che, nelle sue regole fondamentali, ha determinato, da parte degli operatori, il superamento dei confini nazionali, potendo svolgere, senza particolari limitazioni, il proprio business nell'intero continente comunitario- più che condizione utile a sviluppare interessi economici appartiene ad una visione politica, tanto che il diritto alla circolazione di persone e beni nel territorio di ogni*

*Stato membro è stato assunto, in seno al progetto di Costituzione europea del giugno 2004, a diritto fondamentale di ogni cittadino dell'Unione, prevedendo una riserva di legge per eventuali limitazioni al suo esercizio che, in ogni caso, non avrebbero potuto intaccarne il contenuto essenziale”.*

*In conclusione, secondo Di Palma “ferma la visione liberista del trasporto aereo, l'attuale scenario negativo venutosi a delineare a seguito dell'emergenza sanitaria necessita di interventi che permettano agli operatori di affrontare la parte finale di questa lunga crisi senza che la stessa possa essere licenziata e considerata come un semplice rischio d'impresa tenuto conto che, già da un anno ormai, il settore si trova in una situazione di stallo senza precedenti nella storia dell'aviazione civile. Per fare tutto questo, l'importante dibattito odierno ha necessità di essere trasferito intorno ad un tavolo istituzionale perché si possano raccogliere le sollecitazioni dei referenti della complessa filiera del trasporto aereo e della parti sociali così da portarle, all'esito di una verifica e di una sostanziale condivisione, all'attenzione dell'Autorità politica”.*

*All'evento, che ha registrato una massiccia affluenza di partecipanti, ha preso parte anche la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la quale, nel corso del suo intervento, ha affermato che “nei prossimi mesi oltre a concentrarci sul piano aeroporti, dovremmo riuscire ad introdurre, con il sostegno di un'attività parlamentare molto feconda, anche una serie di regole di concorrenza e di trasparenza che consentano al nostro mercato di essere realmente in equilibrio, soprattutto tra operatori che hanno sede in Italia e operatori che operano in Italia senza averne sede”, specificando che “potrebbe esserci la novità di riuscire ad anticipare, anche nella Legge di Bilancio, la misura di sostegno agli aeroporti e in generale al mondo che ne gravita intorno”.*

*Di rilievo altresì l'intervento del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo che ha sottolineato come “la pandemia da Covid-19 in corso impone di cambiare il modo di viaggiare per cui sarà fondamentale la security sanitaria, di cui i corridoi che garantiscono voli Covid Free ne sono già un esempio”, con richiami ai volumi di passeggeri nel trasporto aereo che, in Italia, quest'anno si sono ridotti dell'80% rispetto all'anno scorso, con punte del 98% durante la scorsa primavera. Inoltre, Zaccheo ha anticipato che “per sostenere il sistema del trasporto aereo l'Autorità sta pensando, così come per gli altri settori dei trasporti, a possibili rimodulazioni tariffarie che tengano conto del minor fatturato prodotto durante la crisi determinata dalla pandemia. L'esperienza drammatica*

*del Coronavirus dovrà essere colta come opportunità per investire maggiormente in innovazione, nuove tecnologie, digitalizzazione e sostenibilità ambientale”.*

Il Presidente del CNEL, Tiziano Treu, ha evidenziato la necessità di un pronto intervento per fronteggiare la grave crisi del traffico aereo che rischia di pregiudicare l'intera economia italiana.

Mettendo in rilievo la proporzione di questa crisi che ha colpito duramente la mobilità, che rappresenta uno dei punti di vitalità di un Paese, Treu ha messo il punto sulle sfide di *policy* da affrontare, nell'ambito dell'UE, non solo durante questa fase di emergenza Covid, ma anche nel post pandemia, per favorirne lo sviluppo, sottolineando altresì l'importanza della riconversione energetica per ridurre l'impatto sull'ambiente, tematica che ha già colpito larghe parti del settore della mobilità, dal settore dell'auto al trasporto ferroviario, e con cui anche tale comparto dovrà fare i conti.

Di seguito, si riportano i contributi dei relatori che hanno acconsentito alla pubblicazione, nonché il collegamento alla registrazione video dell'evento:

[Di-Palma-relazione-introduttiva-11-dicembre-2020.pdf](#)

[M.Sebastiani\\_Relazione-Workshop-Settore-aereo\\_11.12.20-def.pdf](#)

[Francesco\\_Munari-european-papers-airline-re-regulation.pdf](#)

[Oliver\\_jankovec AIR-TRANSPORT-WORKSHOP-ROME-11-December-2020-pdf.pdf](#)

[intervista-pierluigi-di-palma-centro-studi-demetra.html](#)

[Registrazione webinar](#)

*Centro Studi Demetra*